

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE

composto da :

| | |
|------------------------------|--------------------|
| dott. Giovanni De Petra | Presidente |
| dott.ssa Pasqualina Condello | Giudice relatore |
| dott.ssa Caterina Bordo | Giudice |
| dott. Giovanni Montesano | componente esterno |
| dott.ssa Lucilla Febbraro | componente esterno |

nella causa civile iscritta al n. 53415 del ruolo Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto un ricorso ex artt. 63 della legge n. 63/1969 e 702 bis c.p.c.

proposto da

CORBI ERACLITO, nato ad Avezzano il 29.9.1937, rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco Macone e dall'avv. Barbara Corbi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, via Vincenzo Arangio Ruiz n. 23, come da procura speciale a margine

RICORRENTE

nei confronti di

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, in persona del Presidente in carica, dott. Vincenzo Iacopino, rappresentato e difeso dall'avv. Gioia Vaccari ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale Gioacchino Rossini n. 18, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 63 della legge n. 69 del 3.2.1963 ed art. 702 bis c.p.c., depositato il 22 luglio 2016, Corbi Eraclito ha impugnato la deliberazione n. 22/2016 del Consiglio Nazionale di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti, depositata il 9 giugno 2016 e notificata il 23.6.16, con la quale è stato respinto il ricorso dallo stesso proposto avverso la delibera del 24.6.15 resa dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, con la quale era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'Albo dei Giornalisti-elenco pubblicisti- per tre mesi.

Nel ricorso il Corbi ha esposto che in data 11.7.15 gli era stata notificata la decisione del Consiglio di Disciplina territoriale dei Giornalisti del Lazio- Primo Collegio- e che solo a seguito di tale notifica aveva appreso di avere subito un procedimento disciplinare, di cui non aveva mai avuto notizia per non avere mai ricevuto alcuna preventiva comunicazione o contestazione.

Eccepiva, pertanto, la illegittimità del procedimento per mancata notifica della contestazione disciplinare e la conseguente nullità della decisione per lesione del diritto di difesa e dei principi del contraddittorio e del giusto processo.

Spiegava, in particolare, di non avere avuto conoscenza dell'apertura del procedimento disciplinare e della relativa contestazione in quanto la relativa comunicazione, datata 14.5.15, prot. n. 56, era stata inviata in Sabaudia, Strada Bagnara s.n.c., e presso la sede del giornale "Il Corriere Laziale", pur non essendo egli più residente a Sabaudia dal 12.3.14 e pur non essendo più direttore responsabile del giornale "Il Corriere Laziale", la cui redazione, peraltro, non era più in Viale Giorgio Morandi già dal 15.1.2015; conseguentemente, non potendo la notifica della contestazione disciplinare considerarsi perfezionata per compiuta giacenza in luoghi ove egli non era più residente, né domiciliato, la decisione impugnata era viziata nella parte in cui aveva respinto la eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa notifica della contestazione disciplinare.

Censurava altresì la decisione impugnata anche per mancanza di motivazione, atteso che il giudice di primo grado aveva ritenuto di sanzionarlo solo perché non aveva depositato, nei termini previsti, documenti e memorie difensive a discolora sui fatti contestati e perché non si era presentato alla audizione fissata per il 24.6.2015; faceva, al riguardo, rilevare che la mancata difesa e l'assenza alla audizione fissata erano dipese dalla mancata ricezione delle raccomandate contenenti la contestazione disciplinare, perché inviate ad indirizzi errati, e che il Consiglio di disciplina nazionale aveva convocato testimoni ed acquisito documentazione e, dunque, svolto attività istruttoria senza dargliene avviso, privandolo in tal modo del diritto di difesa, in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 56 della legge n. 69/1963.

Con altro motivo di impugnazione il Corbi deduceva che le contestazioni disciplinari erano infondate e prive di qualsiasi supporto probatorio; sottolineava a tale proposito che a) l'inserimento della parola "regionale" all'interno della testata "La Gazzetta del Lazio" non aveva valenza disciplinare e che in ogni caso la condotta era riferibile all'editore del giornale e non al giornalista b) era inveritiero che egli fosse rimasto "direttore responsabile" del giornale "Il Corriere Laziale" anche dopo la sospensione disciplinare c) la mancata corresponsione di spettanze retributive ai firmatari dell'esposto non era a lui addebitabile, ma semmai all'editore del giornale, che era soggetto giuridico diverso.

Negava, quindi, la configurabilità della pretesa responsabilità disciplinare, ribadendo che la sanzione inflitta era viziata, dato che il procedimento disciplinare si era svolto senza previa contestazione disciplinare ed in assenza di istruttoria in merito agli addebiti contestati e la sanzione era stata irrogata pur in mancanza di prova dei fatti denunciati; chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato illegittimo e/o nullo l'intero procedimento disciplinare e le conseguenti decisioni adottate.

Fissata udienza di comparizione delle parti, si costituiva mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Precisava che, con esposto pervenuto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio il 19.11.2014, i giornalisti Nicola Cavaliere, Diego Cavaliere, Daniele Priori, Gian Marco Ventura, Andrea Somma, Andrea Agrifoglio, Manuel Proietti e Simone Sciabetta avevano rappresentato di avere dato le dimissioni per giusta causa nell'aprile 2014 dal giornale "Il Corriere Laziale" a causa del comportamento tenuto da Eraclito Corbi, editore del giornale e direttore responsabile; avevano esposto che l'intera redazione non aveva regolarmente percepito lo stipendio dal novembre 2012, con debiti retributivi divenuti rilevanti, e che nel periodo di sospensione disciplinare disposto dal Consiglio Regionale e confermato dal Consiglio Nazionale, il Corbi, non potendo più essere direttore responsabile, aveva messo al suo posto la moglie, Marcella Coccia, anche se era sempre lui ad impartire gli ordini lavorativi ed ad organizzare il giornale; dopo le dimissioni avevano dato vita, tramite una cooperativa, ad una nuova iniziativa editoriale con la pubblicazione del giornale "La Gazzetta Regionale", che aveva subito continui attacchi da parte del "Corriere Laziale", e dopo un mese dalla pubblicazione della Gazzetta Regionale, sul titolo del giornale del Corbi era comparsa la scritta aggiuntiva "Regionale" in colore verde come quello della Gazzetta Regionale.

In ordine ai motivi di impugnazione della delibera, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti replicava che la contestazione disciplinare era stata inviata al ricorrente, mediante raccomandata a.r., al domicilio dallo stesso indicato al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, di cui non era stata mai chiesta la variazione, e la raccomandata era ritornata all'Ordine per compiuta giacenza, sicchè la comunicazione della contestazione era stata correttamente effettuata; in assenza di controdeduzioni provenienti dall'incolpato era stato ritenuto fondato l'esposto del 25.9.14, che era stato corredato di schede analitiche delle prestazioni lavorative, delle lettere di dimissioni per giusta causa e della richiesta di pagamento di consistenti somme per retribuzioni omesse; mediante la istruttoria espletata era stato inoltre confermato il quadro accusatorio a carico del Corbi. Chiedeva, quindi, la conferma della delibera impugnata, previa eventuale integrazione del contraddittorio con il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Il Tribunale, dopo avere sentito il ricorrente, il quale si riportava al contenuto del ricorso ed ai motivi nello stesso indicati, si riservava.

Il ricorso merita accoglimento.

Sulla base di quanto emerge dalla stessa documentazione prodotta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti questo Collegio ritiene che il Corbi non abbia mai ricevuto rituale comunicazione della contestazione disciplinare e della apertura del procedimento disciplinare e non sia stato, conseguentemente, posto nelle condizioni di spiegare le proprie difese e di partecipare alla udienza fissata per la sua audizione.

Infatti la contestazione disciplinare datata 14.5.15 prot. n. 56 (doc. 2 del fascicolo di parte resistente) è stata inviata al Corbi, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo di Sabaudia, Strada Bagnara s.n.c., ed a Roma, in Viale G. Morandi 199, indirizzi presso i quali lo stesso non aveva già da tempo la residenza o il domicilio.

Come risulta dal certificato storico di residenza allegato agli atti di causa, il Corbi non era più residente a Sabaudia dal 12.3.14 e neppure aveva il proprio domicilio presso la redazione del giornale "Il Corriere Laziale", considerato che dalla gerenza del giornale già all'uscita del 2.2.15 (all. G del fascicolo di parte ricorrente) si evince che egli non era più direttore responsabile di quel giornale e che la redazione non aveva più sede in Viale Giorgio Morandi.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti al fine di contrastare la eccezione di nullità del procedimento disciplinare per omessa instaurazione del contraddittorio, sollevata dal ricorrente, ha argomentato che la notifica si sarebbe comunque perfezionata, dato che le lettere raccomandate sono ritornate al mittente "per compiuta giacenza", e che il Corbi non aveva mai comunicato all'Ordine la variazione del proprio domicilio, né l'indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante tale obbligo fosse imposto dal d.l. n. 179/2012.

Le deduzioni difensive di parte resistente non sono condivisibili.

L'esame delle due lettere raccomandate evidenzia, in realtà, che esse non sono mai pervenute all'odierno ricorrente, in quanto gli avvisi di ricevimento non recano in calce né la firma del destinatario, né quella dell'incaricato alla distribuzione.

E' pur vero che sulla busta della lettera raccomandata inoltrata all'indirizzo in Roma, Viale G. Morandi, risulta apposto il timbro dell'ufficio postale indicante la data del 18.5.15 e altro timbro recante la dicitura "al mittente per compiuta giacenza" e che parimenti sulla busta della lettera raccomandata inviata a Sabaudia risulta apposto il timbro dell'ufficio postale, il timbro recante la dicitura "al mittente per compiuta giacenza" e la annotazione a penna "avv. 18/5", ma è anche vero che, in assenza di una firma dell'agente postale attestante che questi, recatosi agli indirizzi indicati sulle buste delle raccomandate, abbia constatato l'assenza del destinatario nonostante la presenza di una cassetta postale a suo nome, non può ritenersi provato che l'agente postale abbia lasciato l'avviso di mancata consegna della raccomandata nella cassetta delle lettere con l'invito a ritirarla presso l'ufficio postale.

Del tutto inconferente risulta dunque il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 6959/2015 contenuto nella comparsa di risposta depositata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti; nella fattispecie in esame, non essendo rinvenibile sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate la firma dell'incaricato alla distribuzione, non incombeva sul ricorrente l'onere di proporre una querela di falso, poiché difetta la prova che l'ufficiale postale abbia inserito l'avviso nella cassetta postale recante il nominativo del ricorrente.

In difetto di tale prova neppure rileva che il Corbi abbia omesso di comunicare al Consiglio dell'Ordine lo spostamento della residenza anagrafica e l'indirizzo di posta elettronica certificata, di cui tutti i professionisti hanno l'obbligo di munirsi in conformità a quanto prescritto dal D.l. 179/12, atteso che la comunicazione della contestazione disciplinare, effettuata tramite lettera raccomandata a.r. all'indirizzo indicato dal Corbi all'Ordine dei Giornalisti, non si è mai perfezionata.

La omessa notifica della contestazione disciplinare ovviamente non può ritenersi sanata per il fatto che il Corbi ha ricevuto, in data 11.7.15, in Sabaudia la notifica della

decisione del Consiglio di Disciplina territoriale dei Giornalisti del Lazio, essendo ben possibile che il ricorrente a quella data si trovasse occasionalmente a Sabaudia, pur trattandosi di luogo in cui egli già da tempo non risiedeva, né aveva il domicilio.⁵

Per le ragioni sopra evidenziate la comunicazione della contestazione disciplinare non può ritenersi pervenuta nella sfera di conoscenza del ricorrente e, conseguentemente, dal mancato perfezionamento della comunicazione della contestazione disciplinare non può che farsi discendere la nullità dell'intero procedimento disciplinare perché svoltosi in violazione del principio del contraddittorio.

La nullità del procedimento disciplinare, costituendo motivo assorbente, esime questo Tribunale dall'esame degli altri motivi di impugnazione fatti valere dal Corbi.

In accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la nullità dell'intero procedimento disciplinare e vanno annullate la decisione del Consiglio di Disciplina territoriale dei Giornalisti del Lazio resa in data 24.6.15 e la decisione del Consiglio Nazionale di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti depositata il 9.6.16.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/14 e tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, in euro 1.620,00 per la fase di studio della controversia, in euro 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio ed in euro 2.767,00 per la fase decisionale (nulla è dovuto per la fase istruttoria in assenza di richieste istruttorie), oltre spese, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oneri previdenziali e fiscali.

P.Q.M.

decidendo sul ricorso proposto da Corbi Eraclito, con ricorso ex art. 63 della legge n. 63/1969 ed ex art. 702 bis c.p.c., nei confronti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, così provvede:

a) accogliendo il ricorso, dichiara la nullità dell'intero procedimento disciplinare e, per l'effetto, annulla la decisione del Consiglio di Disciplina territoriale dei Giornalisti del Lazio del 24.6.15 e la decisione del Consiglio Nazionale di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti depositata in data 9.6.16;

b) condanna il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 5.534,00, oltre spese vive, pari ad euro 98,00, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A. ed I.V.A. nella misura di legge

Si comunichi


Roma, 15.3.17

Il Presidente



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li. 22/3/2017



lit.